

TRIBUNALE DI LANCIANO

Relazione dell'O.C.C. ex art. 70⁶ CCII

Il sottoscritto **Avv. D'Orazio Eliodoro**, quale Gestore della Crisi,

premessò che

- a) con decreto del 7/07/2023 comunicato in data 10.07.2023 il GD ha dichiarato ammissibile la domanda ed aperta la procedura disponendone la comunicazione e pubblicazione;
- b) in data 11.07.2023 è stata effettuata la comunicazione (*all. 1*) a mezzo PEC a tutti i creditori agli indirizzi di posta elettronica certificata rinvenuti dai pubblici registri (o comunicatigli in precedenza in seguito alla cd circolarizzazione) e, comunque, anche ai domiciliatari indicati nella fase cd «amministrativa»;
- c) tutte le pec sono state regolarmente consegnate (*all. 2/16*);
- d) in data 18.07.2023 è stata richiesta la pubblicazione sul sito del Tribunale di Lanciano (*all. 17/18*) con i file inviati oscurati nelle parti contenenti dati sensibili;
- e) in data 19.07.2023 sono pervenute osservazioni da parte dell'avv. Massignani (*all. 19*);
- f) nessun altro creditore ha inviato osservazioni nel termine di venti giorni indicato all'art. 70³ CCII;
- g) in data 01.08.2023 ha inviato la copia delle (uniche) osservazioni pervenute ai coniugi sovraindebitati;
- h) in pari data l'avv. Piscopo gli ha inviato proprie note (*all. 20/22*) con due sentenze allegate, comunicandogli l'indisponibilità dei coniugi a modificare il piano;

tanto premessò

- i) va preliminarmente osservato che nella fase che precede il deposito del ricorso presso il Tribunale da parte dei sig.ri Gaspari/Di Santo, l'Avv. Domenico Mas-

signani ha risposto alla c.d. “circolarizzazione” dei crediti, allegando un mandato difensivo rilasciato in data 17.11.2022 (da Spring SPV srl) avente titolo: “Procura alle liti Sovraindebitamento Gaspari” (all. 23);

- j) il domicilio digitale era stato eletto presso la mail-pec del difensore nominato;
- k) nelle osservazioni al piano (pervenute a mezzo pec) nell’interesse della Spring, a firma dell’Avv. D. Massignani, non viene allegata una nuova procura difensiva, per cui si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale ogni valutazione in relazione alla ricevibilità (o meno) delle citate osservazioni rese con la procura della fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione del Gestore;
- l) in ogni modo, vengono poste le seguenti questioni in ordine al piano presentato ripetendosi per comodità la titolazione resa nelle citate osservazioni;

1 - SULLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE

- m) il figlio dei ricorrenti, siccome non convivente con loro in quanto domiciliato in Milano per esigenze di studio, non dovrebbe essere considerato nel nucleo familiare; parimenti le spese per il suo sostentamento dovrebbero essere escluse da quelle necessarie per la famiglia, siccome “*estranee alle finalità della procedura di ristrutturazione*”;
- n) rispetto a questa osservazione va detto che ai sensi dell’art. 66₁ CCII “*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune*” e che il secondo comma precisa che “*ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76*”;

o) se le attuali disposizioni normative consentono di riconoscere la possibilità della presentazione di un unico progetto anche per soggetti non legati da tradizionali vincoli famigliari, recependo l'evoluzione sociale del nostro Paese, è evidente che risponda ad evidenti ragioni di solidarietà famigliare il mantenimento per il periodo del corso di laurea del figlio presso un'università avente sede in un'altra città;

p) sul punto si ritiene utile richiamare il recente arresto della Sezione 1 (cfr. ordinanza n. 36824/2022) laddove il Supremo Collegio, pronunciandosi in tema di mantenimento dei figli, ha stabilito che i genitori sono tenuti a mantenere il figlio che desideri intraprendere gli studi universitari in un'altra città;

q) da quanto documentato nel ricorso, peraltro, la laurea del figlio dei ricorrenti, secondo quanto risulta dai dati pubblicati dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, risulta una delle migliori facoltà sotto il profilo della allocazione nel mercato del lavoro, circostanza per la quale le attività di studio universitario non appaiono superflue e/o estranee al/per il nucleo famigliare;

2 - ERRATA IMPOSTAZIONE DEL PIANO E DEL VALORE DEI BENI IPOTECATI

r) viene dedotto che l'importo offerto, siccome inferiore al prezzo base d'asta (€ 74.086,50) della PEI 39/2022 del Tribunale di Lanciano, sarebbe disallineato (si utilizza lo stesso termine rinvenibile nelle osservazioni) rispetto al valore stimato in CTU (€ 98.000,00) risultando il valore offerto alla banca nel piano incongruo rispetto alle potenzialità della vendita;

s) rientra nel notorio che costituisce ipotesi assai rara che un immobile venga aggiudicata prima del terzo esperimento di vendita, risultando, peraltro, (quasi) scontato che l'offerente formuli l'offerta d'acquisto nella misura minima;

t) il bene all'esperimento di vendita che si sarebbe dovuto tenere il 19.07.2023

avrebbe potuto ricevere offerte considerate efficaci se pari al 75% del prezzo a base d'asta, così come previsto dall'art. 571₂ cpc con la conseguenza che la somma offerta alla Spring risulta superiore a quanto presumibilmente ottenibile in sede di esecuzione ordinaria ove al terzo incanto ci fosse stata una gara tra più offerenti partendo dall'importo minimo (il citato 75%);

u) tenuto conto delle condizioni dell'immobile, della sua allocazione, della mancanza di particolare pregio e/o rifiniture (che non risultano nella relazione resa dal perito nominato nella procedura espropriativa) rimane nell'ambito della mera aleatorietà la possibilità di una migliore allocazione in sede di esecuzione immobiliare;

v) le argomentazioni rese ai punti precedenti – si ritiene – siano già utili per ritenere migliore la proposta inserita nel piano rispetto alla ripresa delle azioni esecutive ordinarie (immobiliare e mobiliari) in danno dei ricorrenti, anche sotto il profilo della percentuale di realizzo del credito ipotecario;

w) si ritiene utile evidenziare che la scelta di procedere alla presentazione del piano familiare risponda non solo alle esigenze della famiglia dei ricorrenti, ma costituisca una valida alternativa all'offerta liquidatoria, soprattutto sotto il profilo della percentuale di realizzo del credito ipotecario che – alle condizioni date – permette di formulare una prognosi migliore, rispetto a quella realizzabile in sede di esecuzione ordinaria immobiliare;

x) inoltre si deve evidenziare che la nuova disciplina del CCII ha attuato un diverso bilanciamento degli interessi coinvolti che appare in alcuni punti "rovesciato" rispetto all'esecuzione forzata, in conformità allo spirito di *favor debitoris* ed al principio di concorsualità, con un generale favore alla soluzione proposta dal debitore rispetto alla alternativa liquidatoria;

y) sotto tale luce vanno lette sia la previsione di misure protezionistiche a tutela del debitore sia la possibilità di falcidia dei crediti anche “*parziale e differenziato in qualsiasi forma*” (art. 67₁ CCII);

3 - SULLA PERCENTUALE DI SODDISFO DI SPRING SPV S.R.L.

z) Viene poi ritenuta incongrua la percentuale di soddisfazione del credito offerto a tutela delle ragioni della creditrice ipotecaria (€ 60.273,00) pari al 27% rispetto al credito complessivo (vantato) per € 218.000,00;

aa) deduce la Spring che ove così falcidiato il credito, sarebbe preclusa la possibilità di agire in *esecutivis* per il residuo del credito anche tramite successive azioni esecutive;

bb) la deduzione rispetto alla quale sarebbero in futuro possibili ulteriori atti esecutivi in danno dei ricorrenti (ove non utilmente soddisfatto il credito della banca nella sede esecutiva già avviata) non risulta essere pertinente rispetto alla natura della presente procedura che per le motivazioni sopra espresse è volta proprio a consentire (in presenza delle condizioni di legge) a riequilibrare la propria situazione finanziaria ed economica, sottraendo il debitore alle singole azioni esecutive ordinarie che sarebbero attivate in ragione della debitoria contratta e non reversibile con i mezzi economici, finanziari e patrimoniali riferibili debitore ed alla sua famiglia, consentendo un dignitoso tenore di vita ed una “ripartenza”;

cc) si deve peraltro evidenziare che i requisiti richiesti attualmente dalla legge ai fini dell’ammissibilità della proposta e della sua omologazione siano mutati, come peraltro massimato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione, Sez. I , 27 luglio 2023 n. 22890) “*dovendosi valutare l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consuma-*

tore in occasione della singola contrazione del debito”;

dd) l'analisi della debitoria permette di analizzare la situazione alla luce di un criterio di meritevolezza, oggi codificato nell'art. 69 CCII, che non può essere declinato - così dice la Corte - alla stessa stregua dei criteri interpretativi abrogati, tale per cui analizzando la progressiva condizione di indebitamento dei coniugi nel suo formarsi dinamico, si può tranquillamente escludere la ricorrenza della colpa grave, giacché l'aggravamento della situazione di indebitamento risulta riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di mutui/finanziamenti, che i ricorrenti hanno individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile;

ee) il ricorso al credito non può più essere reputato colposo, poiché i debitori risultano aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori.

4 - SULLE SPESE E COMPENSI IN PREDEDUZIONE

ff) a giudizio della cessionaria risulterebbe *“il riconoscimento di € 4.000,00 all'Avv. Sirolli, nonché € 6.000,00 all'Avv. Piscopo per la loro attività di assistenza e patrocinio, mentre nulla viene riconosciuto alla SPRING SPV in merito alle attività svolta nei giudizi n. 421/2022, 39/2022 e 553/2022 così come precisati e sopra riportati”*.

gg) neppure tale profilo merita condivisione;

hh) i crediti dei legali (dei ricorrenti) Sirolli e Piscopo, peraltro, indicati dalla SPRING (erroneamente) per l'intero risultano invece decurtati entrambi al 50% nel piano e, precisamente, ad € 2.200,00 (per il primo difensore) ed € 3.000,00 (per il secondo);

ii) detti crediti hanno sicuramente natura privilegiata ex art. 2751bis n. 2 Cc mentre il credito relativo al legale che ha assistito giudizialmente la Spring nei procedimenti n. 421/2022 e 553/2022 non ha natura privilegiata rispetto ai sovraindebitati, ma chirografaria;

jj) per quanto invece attiene la PEI n. 39/2022 va detto che l'art. 2755 c.c. dispone che *"I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi ed analoga norma detta l'art. 2770 c.c. quando gli atti conservativi o espropriativi hanno ad oggetto beni immobili; eguale norma non esiste per le spese di giustizia sostenute per i giudizi di cognizione, che di conseguenza vanno collocate al chirografo"*;

kk) questa differenza di trattamento tra le spese di un giudizio esecutivo e di uno di cognizione è facilmente spiegabile giacché il giudizio di cognizione ha lo scopo di acquisire un titolo che, nell'interesse esclusivo di chi lo promuove, accerti (in senso lato) un suo diritto, nel mentre il giudizio esecutivo, bloccando con il pignoramento la libera disponibilità del debitore di disporre (vendere, donare, dare in godimento, dare in garanzia. ecc.) del bene pignorato, porta un vantaggio a tutti i creditori che riescono a continuare a contare sul bene per la realizzazione dei loro crediti (il danaro, prezzo di una eventuale vendita, sarebbe molto più volatile e difficilmente rintracciabile). Sotto tale profilo è evidente che le

spese relative alla fase esecutiva sono state considerate all'interno del credito proposto al creditore ipotecario Spring;

5 - SULLA CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI SPRING

Il) nulla infine si ritiene di dedurre in merito alle contestazioni rese dagli opposenti rispetto al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 553/2022 atteso che le stesse sono rimesse al Tribunale competente nella relativa causa civile.

Tanto premesso,

Rimette

la presente relazione evidenziando che, a proprio avviso, non sono necessarie modifiche al piano.

Chieti, 8 agosto 2023

Con osservanza,

Il Gestore dell'OCC

Avv. Eliodoro D'Orazio